

**COMUNE DI SPILINGA**  
(Provincia di VIBO VALENTIA)



**REGOLAMENTO**  
**PER L' APPLICAZIONE**  
**DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI**

**DELIBERA C. C. N° 4**  
**DEL 26/03/2007**

**DEL REGOLAMENTO DELL'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLITI URBANI**

- ART. 1- Oggetto e scopo del Regolamento;
- ART. 2- Istituzione della tassa;
- ART. 3- Servizio di nettezza urbana;
- ART. 4- Presupposto soggettivo e oggettivo della tassa;
- ART. 5- Mancato o irregolare svolgimento del servizio;
- ART. 6- Commisurazione e gettito complessivo della tassa annuale;
- ART. 7- Esclusione della tassa;
- ART. 8- Rifiuti speciali;
- ART. 9- Esenzione della tassa;
- ART. 10- Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso;
- ART. 11- Riduzioni tariffarie per minori produzioni di rifiuti;
- ART. 12- Riduzioni per avvio a recupero assimilati;
- ART. 13- Tassa giornaliera di smaltimento;
- ART. 14- Denunce;
- ART. 15- Decorrenza della tassa;
- ART. 16- Riscossione della tassa;
- ART. 17- Sgravio o rimborso della tassa;

ART. 18- Mezzi di controllo;

ART. 19- Sanzioni;

ART. 20- Contenzioso;

ART. 21- Funzionario responsabile;

ART. 22- Principio di autotutela;

ART. 23- Normativa di rinvio;

ART. 24- Norme abrogate;

ART. 25- Efficacia della norma;

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di SPILINGA, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/97 e dalla L.R. 54/98.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la L. 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

### **Art. 2**

#### **Istituzione della tassa**

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita una tassa annuale in base a tariffa denominata «Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani».

2. La sua applicazione è disciplinata dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente Regolamento

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano quindi le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia.

4. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

### **Art. 3**

#### **Servizio di nettezza urbana**

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato con apposito regolamento adottato ai sensi delle normative vigenti ed, in particolare, del D.Lgs. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in conformità all'art. 59 del D.lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).
2. Nelle zone dove non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privative la tassa è dovuta in misura pari al 40%.

3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta vicini.

4. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

5. Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, ovvero sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e/o capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.

6. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

#### **Art. 4**

##### **Presupposto soggettivo e oggettivo della tassa**

1. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di smaltimento dei rifiuti.

A tal fine, si considerano tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente regolamento.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario in solido con il proprietario.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

4. Per le abitazioni coloniche, per le unità immobiliari ad uso civile abitazione o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione colonica o alle unità immobiliari anzidette.

5. La classifica dei rifiuti è riportata nell'allegato "A";

#### **Art. 5**

##### **Mancato o irregolare svolgimento del servizio**

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al competente Ufficio Tributi comunale attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune entro un congruo termine a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto nel seguente termine:

-del 40% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato Regolamento;

Le suddette riduzioni, qualora dovute, sono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio.

2. I contribuenti non possono rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso di interruzione temporanea del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi.

3. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dall'autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

#### **Art. 6**

##### **Commisurazione e gettito complessivo della tassa annuale**

1. Ai sensi dell'art. 65, comma 1 D.Lgs. 507/1993, la tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Il gettito complessivo della tassa deve essere determinato secondo i principi e nei limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 61 D.Lgs. 507/1993.

4. Ai fini della determinazione del costo d'esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 15% a titolo di costo dello spezzamento dei rifiuti solidi urbani.

5. Le tariffe sono determinate dalla Giunta entro il termine di approvazione stabilito dalla legge, ed entro i limiti di copertura ivi previsti.

6. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e revisionali relativi ai costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento della copertura del costo.

#### **Art. 7**

##### **Esclusione dalla tassa**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale al m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici ;

2. Non sono altresì soggetti alla tassa i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) depositi di materiali in disuso;
- b) superfici o attrezzature destinate esclusivamente per attività competitiva o ginniche;
- c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali.

3. Non sono infine soggetti alla tassa i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) unità immobiliari chiuse, disabitate e prive di utenze (gas, energia elettrica); fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

4. Le circostanze di cui al precedente comma 3 comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

5. L'esclusione dalla tassa da diritto all'abbuono od allo sgravio previsto dall'art. 64 D.Lgs. 507/1993, con le modalità e i termini previsti dallo stesso.

6. Infine sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per

effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

#### **Art. 8** **Rifiuti speciali**

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.

2. Sulle superfici ove risulti difficile determinare la parte sulla quale si producono i rifiuti speciali, si applica una detassazione che riduce la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione di una percentuale pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti dei locali.

3. La percentuale di detassazione di cui ai precedenti commi non può comunque essere superiore al 50% della superficie dei locali di produzione.

4. Sono esclusi dalla applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono detti rifiuti.

5. La detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi.

6. Il produttore di rifiuti speciali è tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso e nel caso previsto dal comma 2 del presente articolo anche la percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione del locale.

7. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, alla domanda di detassazione deve essere allegata:

- planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata la distinzione dei locali con distinzione, per ciascun locale, del tipo di rifiuto prodotto (speciali, tossici, nocivi, ecc.) ed evidenziazione delle superfici stabilmente occupate da beni mobili strumentali;
- copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale;
- documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto con la ditta o società di smaltimento;
- se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di discarica dei rifiuti.

#### **Art. 9** **Esenzione dalla tassa.**

1. Sono esonerati dal pagamento della tassa:

a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;

c) le abitazioni di proprietà di persone che risiedono presso centri di assistenza o microcomunità o risultano degenti in ospedale per almeno 2 mesi, a condizione che non vengano subaffittate ovvero non siano utilizzate da altre persone per il periodo della degenza;

d) le abitazioni utilizzate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche, attestate dal Settore Sanità-Servizi Sociali.

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato od accertamento d'ufficio che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

3. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di risorse diverse e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

#### **Art. 10**

##### **Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la tariffa unitaria è ridotta di un importo pari al 50% per:

a) le abitazioni disabitate per 365 giorni all'anno;

b) le abitazioni di non residenti e seconde case di residenti tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo che non superi i 90 giorni annui, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

c) le unità immobiliari destinate in passato ad attività commerciali o artigianali, per le quali non sussistano più i requisiti minimi per l'esercizio di tale attività e che non siano utilizzate ad altro fine.

d) Abitazione con un solo abitante pensionato che non superi il reddito annuale pari a 8.000,00 euro;

e) Per le scuole pubbliche e private gestite da soggetti con personale di diritto pubblico, associazione culturale, sportive, di volontariato e ricreative regolarmente costituiti, partiti politici con rappresentanza in parlamento, consiglio comunale e sindacati o patronati riconosciuti dalla legge.

2. Le riduzioni di cui al precedente comma sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio dell'anno successivo il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, pena il recupero della maggiore tassa dovuta, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione di cui all'art. 76 D.Lgs. 507/1993.

#### **Art. 11**

##### **Riduzioni tariffarie per minore produzione di rifiuti**

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, è accordata una riduzione di tariffa unitaria pari al 20% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico,

2. La riduzione di cui al precedente comma è concessa domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda.

#### **Art. 12**

##### **Riduzioni per avvio a recupero rifiuti assimilati**

1. Ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 22/97, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della tariffa applicata.

2. Sino all'intervenuta determinazione della effettiva percentuale di incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione, la riduzione della tariffa applicata ai locali di produzione e deposito dei rifiuti avviati a recupero continuerà ad essere applicata in misura percentuale, come di seguito indicata:

a) in caso di attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione merceologica possono essere utilizzate per il recupero o riciclo e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero o riciclo, anche senza utili diretti, in grado di sottrarre detti rifiuti al conferimento agli impianti di smaltimento, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 30% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione pari al 25% della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto avviato a recupero;

b) in caso di attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative,

al conferimento a soggetti abilitati dei rifiuti assimilati effettivamente e oggettivamente avviati al recupero, la percentuale di riduzione non può essere superiore al 40% della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto;

c) nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, all'interno del ciclo produttivo proprio ovvero di terzi, al recupero o riciclo dei rifiuti assimilati, la riduzione è pari al 60% della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto avviato a recupero, indipendentemente dalla quantità del rifiuto avviato a recupero.

3. Qualora nel locale in cui si producono o depositano rifiuti assimilati avviati a recupero, si producano anche rifiuti speciali, si applica la disciplina della cumulatività delle riduzioni previste dal medesimo articolo, che possono giungere al massimo sino all'esenzione totale dei locali in cui si producono tali tipologie di rifiuti.

4. Il titolare dell'attività che provvede al recupero deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:

- indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
- indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero;
- periodo di avvio a recupero.

5. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto di riduzione.

6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'ufficio tributi è legittimato ad applicare la tariffa senza riduzione, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato domanda.

7. La riduzione è concessa a consuntivo quando il produttore dimostri di aver effettivamente e oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati presentando la documentazione di cui al comma 9 del presente articolo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta il recupero della tassa per l'anno d'imposta in cui non si è dimostrato il recupero e il venir meno del diritto alla riduzione per gli anni successivi.

8. Nel caso in cui a consuntivo si verificano differenze nella percentuale di riduzione verranno predisposti, se dovuti, i relativi sgravi o rimborsi ovvero i recuperi della tassa.

9. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 della Legge 212/2000, a consuntivo, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata nei casi di riduzione in cui ai punti b) e c) del comma 3 del presente regolamento la seguente documentazione:

- copia del registro di carico e scarico o MUD del rifiuto assimilato avviato a recupero;
- documentazione di consegna dei rifiuti di cui sopra (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto con la ditta o società di smaltimento, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

6. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore tassazione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione della istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.

#### **Art. 15**

##### **Decorrenza della tassa**

1. Ai sensi dell'art. 64 D.Lgs. 507/1993, la tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la conduzione o occupazione di locali e/o di aree soggette alla tassa.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio comunale, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree tassabili, ovvero ove la tassa sia stata assoluta dell'utente subentrante.

#### **Art. 16**

##### **Riscossione della tassa**

1. La riscossione della tassa è effettuata direttamente dal Comune o dal concessionario mediante emissione di avvisi bonari, da farsi seguire, in caso di mancato pagamento, dall'emissione di formale richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente.

2. Gli importi dovuti sono riscossi in entrambi da una o massimo quattro rate;

3. Il Sindaco, su istanza del contribuente iscritto a ruolo, può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario, se lo stesso è comprensivo di tributi arretrati. La ripartizione del carico è disposta su proposta del Funzionario Responsabile, con atto del Sindaco.

I gravi motivi per i quali si può richiedere la ripartizione del carico arretrato fino ad otto rate non possono essere invocati ove sussista il pericolo di perdita del credito. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 2,5% per ogni semestre o frazione di semestre.

#### **Art. 17**

##### **Sgravio o rimborso della tassa**

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia deve essere presentata a

pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento relativa al ruolo in cui è iscritto il tributo.

2. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

3. In ogni altro caso, lo sgravio od il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto, anche retroattivamente, l'interesse del 2,5% semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

5. E' consentito, in alternativa al rimborso la compensazione degli importi in misura eccedente con quelli risultanti da versare.

#### **Art. 18**

##### **Mezzi di controllo**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e della destinazione d'uso delle superfici tassabili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie, esercitando i poteri previsti dall'art. 73 D.Lgs. 507/1993.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

#### **Art. 19**

##### **Sanzioni**

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono soggette all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 D.Lgs. 507/1993, così come modificate dall'art. 12 D.Lgs. 473/97 e come disciplinate dal vigente regolamento comunale in materia.

#### **Art. 20**

##### **Contenzioso**

1. Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, il rifiuto espresso o tacito della restituzione dei tributi, sanzioni ed interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione Tributaria competente ai sensi del D.Lgs. 546/1992.

#### **Art. 21**

##### **Funzionario responsabile**

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

2. Ai sensi dell'art. 74 D.Lgs 507/1993, il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi ed iscrive i tributi a ruolo.

#### **ART.22**

##### **Principio di autotutela**

Nell'esercizio della gestione, il funzionario responsabile può applicare i principi connessi all'auto tutela. In tal contesto può richiedere autocertificazione dichiarazione, manleve e quant'altro può consentirgli di emettere atti di autorizzazione di rimborso e simili, senza intercorrere nel rischio del danno patrimoniale del comune.

#### **Art. 23**

##### **Normativa di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/93, del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### **Art. 24**

##### **Norme abrogate**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### **Art. 25**

##### **Efficacia della norma**

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti a partire dal 1° gennaio 2007.